



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

IL DIRETTORE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E MONOPOLIO GIOCHI

Prot. n. 2013/32886/Giochi/SCO

VISTO il decreto n. 2009/289/STRATEGIE/UD del 6 febbraio 2009 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta dei giochi pubblici di cui all'articolo 1-bis, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

VISTA la convenzione di concessione n. 4839 per la raccolta dei giochi pubblici di cui all'articolo 1-bis, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 da parte della AGENZIA SCOMMESSE ITALIA s.r.l.;

VISTO l'articolo 20, comma 2, lettera e), della citata convenzione il quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla decadenza della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese anche *“nel caso di mancato versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalità stabilite dalla convenzione e dai provvedimenti vigenti sui flussi finanziari, nonché dalle disposizioni previste in materia di giochi pubblici per un periodo superiore ai 15 giorni”*;

VISTA la nota prot. n. 2013/18561/Giochi/SCO del 14 agosto 2013 con la quale il predetto Concessionario è stato invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento delle somme dovute a titolo di imposta unica spettante allo Stato, saldi quindicinali per gli anni 2010/2013, canone di concessione e saldi dei flussi finanziari;

CONSIDERATO che con la predetta nota è stato comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, l'avvio del procedimento di decadenza della concessione prevista dal citato articolo 20, comma 2, lettera e), a motivo della grave posizione debitoria derivante dall'omesso pagamento, nei termini stabiliti, delle somme dovute in applicazione delle disposizioni vigenti indicata nei prospetti allegati alla suindicata nota con l'invito a provvedere, entro 20 giorni, alla regolarizzazione di detta posizione debitoria;

CONSIDERATO che il Concessionario in questione, a fronte della medesima comunicazione, non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile;

ATTESO che con fax del 20 settembre 2013 lo stesso concessionario ha rappresentato di voler verificare l'ammontare degli importi dovuti, sottolineando che, avendo la società concessionaria cambiato proprietà ed amministratore dal 10 luglio 2013, la situazione debitoria contestata è stata causata dalla precedente gestione;



CONSIDERATO che con nota prot. n. 2013/28305/Giochi/SCO del 15 ottobre 2013 sono state rigettate le memorie difensive pervenute dal suddetto concessionario, e comunicata la sospensione del collegamento con il Totalizzatore nazionale della concessione n. 4839 a far data dal 22 ottobre 2013;

TENUTO CONTO che il Concessionario in questione, in riscontro alla succitata nota non ha prodotto ulteriori controdeduzioni;

VISTO l'art. 23-quater del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale viene disposto, a partire dal 1° dicembre 2012, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane, assumendo la denominazione "Agenzia delle Dogane e dei Monopoli";

D I S P O N E

per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la decadenza:

della convenzione di concessione n° **4839** per l'affidamento dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'articolo 1-bis, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, stipulata con la società **AGENZIA SCOMMESSE ITALIA s.r.l.**, con sede legale in Cusano Milanino (MI), Piazza Martiri di Tienanmen 9.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 così come modificato dall'art. 3, comma 16, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito Internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Roma, lì 11 novembre 2013

F.to

IL DIRETTORE CENTRALE ad interim

Roberto Fanelli